

MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME

STATUTO

DELLA COMUNITÀ DEI

VICINI DI FIEMME

ENTRATO IN VIGORE IL 15 LUGLIO 1993

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICAZIONI APPORTATEVI
DAL COMUN GENERALE NELLE SEDUTE DEL 27 SETTEMBRE 1996,
DEL 20 DICEMBRE 1996, DEL 28 MAGGIO 2002 E DEL 25 SETTEMBRE 2006

INDICE

ARTICOLO 1 - L'OGGETTO STATUTARIO	1
ARTICOLO 2 - LA COMUNITÀ DEI VICINI.....	1
ARTICOLO 3 - LE REGOLE	1
ARTICOLO 4 - I VICINI	1
ARTICOLO 5 - IL PATRIMONIO COLLETTIVO	1
ARTICOLO 6 - I DIRITTI DI VICINIA	2
ARTICOLO 7 - L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VICINIA	2
ARTICOLO 8 - L'IMPIEGO DELLE RENDITE	2
ARTICOLO 9 - L'ISTITUZIONE RAPPRESENTATIVA.....	2
ARTICOLO 10 - LE FINALITÀ E FUNZIONI ISTITUZIONALI	2
ARTICOLO 11 - L'ISTITUZIONE ED IL PATRIMONIO COLLETTIVO.....	3
ARTICOLO 12 - LA SEDE ISTITUZIONALE	3
ARTICOLO 13 - GLI ORGANI ISTITUZIONALI	3
ARTICOLO 14 - IL COMUN GENERALE	3
ARTICOLO 15 - IL CONSIGLIO DI REGOLA.....	5
ARTICOLO 16 - IL CONSIGLIO DEI REGOLANI.....	5
ARTICOLO 17 - LE DELIBERE ED I RICORSI.....	7
ARTICOLO 18 - IL COLLEGIO DI CONTROLLO.....	7
ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI	8
ARTICOLO 20 - LO SCARIO	9
ARTICOLO 21 - IL REGOLANO	9
ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI	10
ARTICOLO 23 - LE ELEZIONI	10
ARTICOLO 24 - GLI ELETTORI.....	10
ARTICOLO 25 - GLI ELEGGIBILI	10
ARTICOLO 26 - INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.....	11
ARTICOLO 27 -LA CONVOCAZIONE ELETTORALE	12
ARTICOLO 28 - L'ESERCIZIO DEL VOTO.....	12
ARTICOLO 29 - LE OPERAZIONI ED I RICORSI ELETTORALI.....	12
ARTICOLO 30 - LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI ELETTI	13
ARTICOLO 31 - LE CONSEGNE ALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE	13
ARTICOLO 32 - L'ESERCIZIO AMMINISTRATIVO E LE SCRITTURE CONTABILI	13
ARTICOLO 33 - I SERVIZI E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI	14
ARTICOLO 34 - I REGOLAMENTI.....	14
ARTICOLO 35 - TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI.....	14

ARTICOLO 1 - L'OGGETTO STATUTARIO

- 1) Il presente Statuto riordina la normativa – che ha le sue profonde radici nei "Privilegi", nelle consuetudini e negli statuti del passato - di quell'antica unità spirituale e socio-economica che fu, ed è tuttora, la Comunità dei Vicini di Fiemme, il cui primo storico rilievo è tramandato dai "Patti Gebardini" del 14 luglio 1110, e della sua Istituzione rappresentativa, denominata *"Magnifica Comunità di Fiemme"*.

ARTICOLO 2 - LA COMUNITÀ DEI VICINI

- 1) La Comunità dei Vicini di Fiemme è l'universalità dei Vicini, alla quale appartiene, a titolo originario, il patrimonio collettivo, consistente prevalentemente nelle terre silvo-pastorali sulle quali i Vicini esercitano, per consolidata consuetudine, i propri diritti di vicinia, e che si articola nelle Regole.
- 2) Essa è una formazione sociale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione.

ARTICOLO 3 - LE REGOLE

- 1) Le *Regole* sono undici, e sono costituite dall'insieme dei Vicini che dimorano nei territori di Moena, Predazzo, Ziano, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena, Daiano, Carano. Castello e Trodena.

ARTICOLO 4 - I VICINI

- 1) I *Vicini* sono le persone fisiche aventi stabile dimora nel territorio delle Regole, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - nascita in famiglia di Vicini;
 - riconoscimento di filiazione, adozione ed affiliazione da parte di Vicino;
 - residenza ininterrotta per almeno venti anni nel territorio delle Regole.
- 2) Nelle singole Regole i Vicini sono immatricolati, per consolidata consuetudine, nei *Fuochi*, che sono nuclei familiari di norma rappresentati, ai fini dell'esercizio dei diritti di vicinia, dal *Capofuoco*.
- 3) Il Capofuoco può tuttavia delegare il predetto esercizio ad altro Vicino del suo Fuoco.
- 4) Lo stato di Vicino (acquisto, sospensione, interruzione e perdita della qualifica), lo stato di Fuoco (familiare, singolo e di convivenza), lo stato di Capofuoco, e la rappresentanza del Fuoco, formano oggetto delle norme del *Regolamento dell'impianto e della tenuta delle matricole*.

ARTICOLO 5 - IL PATRIMONIO COLLETTIVO

- 1) Il patrimonio collettivo è costituito:
 - (a) dai beni immateriali, consistenti nei valori di solidale appartenenza ad una compatta unità vicinale insediata su un proprio territorio sempre ben salvaguardato, nonché dai beni costituenti il patrimonio storico ed artistico;
 - (b) dai beni materiali, consistenti nelle terre a prevalente destinazione silvo-pastorale di originaria acquisizione vicinale, od acquistati anche successivamente ed aventi identica

destinazione, che costituiscono il demanio comunitario universale, che è inalienabile, indivisibile, imprescrittibile;

- (c) dai beni materiali, mobili ed immobili, che non hanno natura di demanio universale e che sono liberamente disponibili, in quanto strumentali e destinati all'amministrazione.
- 2) Gli inventari dei beni dovranno essere costantemente aggiornati.

ARTICOLO 6 - I DIRITTI DI VICINIA

- 1) I *diritti di vicinia* sono quelli storici di pascolo con bestiame proprio, di erbatico, di legnatico, di cavar sabbia e sassi, di pesca, di caccia, di legnatico utile, di semina e di estrazione torba, nonché quelli derivanti da altre forme di utilizzazione del territorio che saranno specificate e disciplinate dai regolamenti di cui al successivo articolo 7.
- 2) Tutti i Vicini sono titolari dei diritti di vicinia.

ARTICOLO 7 - L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VICINIA

- 1) L'esercizio dei diritti di vicinia di cui al precedente articolo è disciplinato, nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, dalle norme dei particolari loro regolamenti, che dovranno adeguarsi alle attuali esigenze dell'universalità dei Vicini.

ARTICOLO 8 - L'IMPIEGO DELLE RENDITE

- 1) L'impiego delle rendite ricavate dalla gestione del patrimonio collettivo, amministrato dall'Istituzione rappresentativa della Comunità dei Vicini, dovrà essere disciplinato da appositi regolamenti in maniera da assicurare la partecipazione al godimento delle rendite di tutti i Vicini, in primo luogo mediante interventi di solidarietà a sostegno delle fasce sociali più bisognose, ed inoltre mediante interventi - anche a dimensione regoliera - diretti al progresso sociale, culturale ed economico dell'intera Comunità dei Vicini.

ARTICOLO 9 - L'ISTITUZIONE RAPPRESENTATIVA

- 1) La Comunità dei Vicini di Fiemme è giuridicamente impersonata e rappresentata dalla sua storica "*Magnifica Comunità di Fiemme*", libera ed autonoma istituzione locale che opera, in conformità con la sua antica normativa, in una sfera di interessi collettivi per il benessere generale dei Vicini.

ARTICOLO 10 - LE FINALITÀ E FUNZIONI ISTITUZIONALI

- 1) La Magnifica Comunità di Fiemme ha le seguenti finalità e funzioni:
- (a) di autonomo ordinamento statutario, nel rispetto delle leggi vigenti ed in secolare continuità con le sue consuetudini, aggiornate al vivere moderno;
 - (b) di autonoma normativa regolamentare nel campo del suo ordinamento;
 - (c) di autonoma amministrazione dei beni oggetto del demanio universale di cui alle lettere (a) e (b) del precedente articolo 5, ai fini del mantenimento, dell'incremento e del miglioramento degli stessi, nonché ai fini dell'esercizio dei diritti vicinali di godimento e di

- partecipazione alle rendite da essi ricavabili;
- (d) di libera gestione – anche attraverso la costituzione di istituti associativi e societari contemplati nel Codice Civile e la partecipazione in istituti già costituiti – dei beni del patrimonio collettivo di cui alla lettera c) del precedente articolo 5, al fine della loro tutela e valorizzazione e della loro maggiore produttività, sempre nel quadro del benessere generale dei Vicini;
 - (e) di suo proprio istituzionale autocontrollo.

ARTICOLO 11 - L'ISTITUZIONE ED IL PATRIMONIO COLLETTIVO

- 1) Alla Magnifica Comunità di Fiemme, quale persona giuridica esponenziale rappresentativa dell'universalità dei Vicini, è attribuita la titolarità del patrimonio collettivo.
- 2) A nome della Magnifica Comunità di Fiemme è quindi iscritta anche la proprietà tavolare delle terre costituenti il demanio universale di cui alla lettera (b) del precedente articolo 5, con l'annotazione peraltro della loro appartenenza all'universalità dei Vicini, ai fini dell'inalienabilità, indivisibilità ed imprescrittibilità, fatti salvi i casi previsti dal presente Statuto.

ARTICOLO 12 - LA SEDE ISTITUZIONALE

- 1) La Magnifica Comunità di Fiemme ha la sua sede in Cavalese, capoluogo dell'antica Pieve.

ARTICOLO 13 - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

- 1) Gli organi collegiali della Magnifica Comunità di Fiemme sono:
 - il Comun Generale;
 - il Consiglio di Regola;
 - il Consiglio dei Regolani;
 - il Collegio di Controllo;
 - il Collegio dei Revisori.
- 2) Gli organi individuali della Magnifica Comunità di Fiemme sono:
 - lo Scario ed il Vicescario;
 - i Regolani ed i Viceregolani.

ARTICOLO 14 - IL COMUN GENERALE

- 1) Il *Comun Generale* è l'organo assembleare rappresentativo della intera Comunità dei Vicini di Fiemme ed è formato da tutti i componenti degli undici Consigli di Regola.
- 2) Il Comun Generale elegge tra i suoi componenti il Presidente, che provvede alla sua convocazione in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. La prima riunione deve tenersi entro il 30 maggio di ogni anno. Il Presidente viene eletto dal Comun Generale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica; in caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime due votazioni, nella terza votazione il Presidente viene eletto con la maggioranza dei presenti. In caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum, nella quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due

candidati che hanno riportato più voti; in caso di parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano d'età.

- 3) Il Comun Generale deve essere convocato dal Presidente quando lo richiedano undici componenti con istanza scritta contenente l'ordine del giorno.
- 4) Le convocazioni del Comun Generale devono essere fatte con pubblicazione dell'avviso nell'albo della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese ed in quelli delle altre Regole, nonché mediante spedizione dell'avviso stesso a tutti i Consiglieri di Regola. Gli avvisi contenenti l'ordine del giorno devono essere pubblicati e spediti lo stesso giorno e almeno otto giorni prima della riunione.
- 5) Il Comun Generale viene convocato in seconda convocazione, da tenersi entro otto giorni successivi alla prima, se questa sia andata deserta per mancanza del numero legale.
- 6) Esso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri in carica, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo di essi.
- 7) Le deliberazioni del Comun Generale sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le deliberazioni di cui alle lettere (c), (e) ed (f) del seguente capo 9, per le quali deliberazioni occorre la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.
- 8) Il Comun Generale sovrintende alla tutela dell'autonomia comunitaria ai sensi del successivo articolo 35, e riceve annualmente dallo Scario la relazione generale sullo stato della Comunità, nonché le previsioni programmatiche. Il Comun Generale può presentare sulla relazione generale e sulle previsioni programmatiche, trasmesse dallo Scario, specifiche osservazioni, che lo Scario deve sottoporre alla valutazione del Consiglio dei Regolani.
- 9) Il Comun Generale inoltre ha le seguenti competenze:
 - (a) procede alla convalida degli eletti ai sensi del successivo articolo 30;
 - (b) nomina i componenti del Collegio di Controllo e del Collegio dei Revisori, e fra questi nomina i rispettivi presidenti;
 - (c) approva le modificazioni dello Statuto proposte dal Consiglio dei Regolani, sempreché non incidano sui principi generali e consuetudinari della Comunità di Fiemme;
 - (d) approva i regolamenti proposti dal Consiglio dei Regolani e le loro modificazioni;
 - (e) delibera la costituzione di istituti associativi e societari di cui alla lettera (d) del precedente articolo 10, proposta dal Consiglio dei Regolani, e nomina i relativi rappresentanti e delibera la partecipazione in istituti associativi e societari già costituiti, qualora tale partecipazione sia superiore al 20 % del capitale in caso di società o, comunque, comporti una spesa superiore al 20 % delle spese correnti del bilancio dell'Istituzione e nomina i relativi rappresentanti;
 - (f) delibera sul mutamento di destinazione dei beni oggetto del demanio universale, fatta salva la limitata competenza del Consiglio dei Regolani;
 - (g) decide in ordine al conferimento della Vicinia onoraria per eccezionali meriti acquisiti nei riguardi della Comunità;
 - (h) esamina le proposte di bilancio e di conto consuntivo e le relative variazioni presentate dal Consiglio dei Regolani e propone specifiche osservazioni nei termini fissati dall'art. 32;

- (i) può istituire al suo interno Commissioni permanenti o aventi il compito di approfondire specifiche questioni;
 - (l) esprime, su richiesta del Consiglio dei Regolani o di almeno cinque Regolani, un parere non vincolante su specifiche questioni;
 - (m) può presentare specifiche proposte al Consiglio dei Regolani.
- 10) Il Comun Generale indice le consultazioni generali dei Vicini aventi diritto di voto per sottoporre loro, preventivamente, argomenti di rilevante interesse comunitario e le proposte di revisione statutaria e di modificazioni allo Statuto che incidano sui principi generali e consuetudinari della Comunità.

ARTICOLO 15 - IL CONSIGLIO DI REGOLA

- 1) Il *Consiglio di Regola* è l'organo rappresentativo dei Vicini di Regola ed è formato da un numero di Consiglieri pari ad un eletto ogni contingente pieno di cinquecento Vicini, con un minimo di tre Consiglieri.
- 2) Il Consiglio di Regola si riunisce almeno ogni quadrimestre ed è convocato - anche verbalmente - dal Regolano, che lo presiede, o su richiesta di almeno due Consiglieri.
- 3) Le sue decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Regolano.
- 4) Il Consiglio di Regola ha le seguenti competenze:
 - (a) discute ogni argomento vicinale di base con il Regolano per il migliore svolgimento dei compiti cui questo è chiamato in seno al Consiglio dei Regolani;
 - (b) impiega le rendite nell'ambito regoliero secondo le decisioni del Consiglio dei Regolani;
 - (c) nomina i componenti della Commissione Matricolare che opererà a norma di regolamento;
 - (d) nomina, in occasione delle elezioni, i quattro componenti del seggio elettorale diversi dal presidente, ed il segretario;
 - (e) provvede, nell'ambito della Regola, agli adempimenti previsti dalle norme regolamentari.
- 5) In caso di dimissioni o decadenza dei Consiglieri di Regola, si procede alla surroga sulla base di quanto previsto nel Regolamento per le votazioni. Fino alla nomina del nuovo Consigliere, il Consigliere dimissionario continua a svolgere le sue funzioni, tranne il caso di dimissioni per sopravvenuta incompatibilità o di impossibilità di surroga.

ARTICOLO 16 - IL CONSIGLIO DEI REGOLANI

- 1) Il *Consiglio dei Regolani* è l'organo amministrativo della Magnifica Comunità di Fiemme ed è formato dagli undici Regolani.
- 2) Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta al mese ed è convocato e presieduto dallo Scario. Può essere altresì riunito in qualsiasi momento in seduta straordinaria su richiesta di un Consigliere delegato o su richiesta di almeno quattro Regolani.
- 3) La convocazione deve essere fatta con lettera contenente l'ordine del giorno, che dovrà essere spedita ai convocati almeno otto giorni prima della riunione o almeno ventiquattro ore prima nei

casi di urgenza, e deve essere pubblicata lo stesso giorno nell'albo della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese ed in quelli delle altre Regole.

- 4) Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno sette Regolani. Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le deliberazioni di cui alle lettere (d), (i) ed (l) del seguente capo 6, per le quali occorrono la presenza e l'approvazione di almeno otto Regolani, e fatto salvo quanto previsto agli articoli 20 e 32.
- 5) Il Consiglio dei Regolani ha ogni competenza di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che non siano di esclusiva competenza del Comun Generale.
- 6) Il Consiglio dei Regolani inoltre:
 - (a) nomina fra i suoi componenti lo Scario ed il Vicescario con le modalità previste dall'art. 20;
 - (b) presenta al Comun Generale la proposta di bilancio e rendiconto di gestione nei termini previsti dall'articolo 32.;
 - (c) approva il bilancio e il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente e ogni relativa variazione, secondo le modalità previste dall'art. 32;
 - (d) formula le proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
 - (e) delibera l'impiego delle rendite in conformità al precedente articolo 8;
 - (f) approva i disciplinari interni, tecnici ed organizzativi, degli uffici dell'Istituzione;
 - (g) determina la misura delle indennità di carica, dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi delle spese spettanti agli organi istituzionali;
 - (h) decide per quali beni di cui alla lettera (b) del precedente articolo 5, di modesta entità e nei casi di necessità e di comprovata opportunità, sia possibile derogare al principio della inalienabilità, fatto salvo il principio, in ogni caso, di contropartita per reintegro patrimoniale;
 - (i) formula le proposte di costituzione degli istituti associativi e societari di cui alla lettera (d) del precedente articolo 10;
 - (l) delibera - ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 14, comma 9, lettera (e)- la partecipazione in istituti associativi e societari già costituiti di cui alla lettera (d) del precedente articolo 10 e nomina i relativi rappresentanti;
 - (m) predispose la relazione generale sullo stato della Comunità, nonché le previsioni programmatiche;
 - (n) approva le predette relazioni dopo aver valutato le osservazioni del Comun Generale.
- 7) Il Consiglio dei Regolani può delegare parte delle sue competenze ad uno o più Consiglieri delegati, determinandone esattamente i poteri.
- 8) Quando, a causa di dimissioni o decadenza di Regolani per i quali non è più possibile procedere alla surroga, il Consiglio dei Regolani risulta composto da meno di sette Regolani, i poteri di ordinaria amministrazione vengono assunti dal Collegio di Controllo, che provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 8.

ARTICOLO 17 - LE DELIBERE ED I RICORSI

- 1) Le sedute del Comun Generale e del Consiglio dei Regolani sono pubbliche; sono segrete quando si tratta di questioni concernenti persone, fatte salve le nomine degli organi istituzionali, e quando l'organo lo deliberi a maggioranza assoluta dei presenti; con la stessa maggioranza l'organo collegiale può stabilire che, per determinati argomenti, si proceda alla votazione - che normalmente avviene in forma palese per alzata di mano - mediante schede segrete.
- 2) Quando i suddetti organi collegiali devono eleggere organi individuali o nominare uno o più componenti di altri organi collegiali o infine designare loro rappresentanti in commissioni od organismi anche esterni e, nella prima votazione, non sia raggiunta la maggioranza assoluta necessaria, si procede nella stessa seduta ad una seconda votazione, nella quale risulterà eletto, nominato o designato il candidato che avrà ottenuto comunque il maggior numero dei voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
- 3) Quando si inizia una trattazione di affari che siano, anche indirettamente, di interesse di uno o più componenti dei suddetti organi collegiali o del segretario verbalizzante, oppure di interesse di loro parenti fino al quarto grado o di loro affini fino al secondo grado, è fatto obbligo agli interessati di allontanarsi dalla seduta e di non prendere parte né alla discussione né alla votazione. Il Collegio di Controllo pronuncia l'annullamento delle deliberazioni adottate in violazione del presente capo.
- 4) I verbali delle delibere del Comun Generale e del Consiglio dei Regolani sono pubblicati lo stesso giorno, entro quindici giorni dalla seduta, nell'albo della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese ed in quelli delle altre Regole per la durata di quindici giorni consecutivi.
- 5) Le delibere acquistano esecutorietà col giorno successivo a quello della scadenza del termine della pubblicazione nell'albo della Magnifica Comunità di Fiemme.
- 6) Avverso le delibere è ammesso ricorso da parte dei Vicini al Collegio di Controllo entro il termine di pubblicazione.
- 7) I ricorsi, che devono essere motivati, devono essere depositati presso la Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme, la quale deve rilasciarne ricevuta e quindi provvedere al rapido inoltro del ricorso al Collegio di Controllo.
- 8) Il ricorso sospende l'esecutorietà della delibera, salvo che l'organo collegiale ne abbia, nei casi di motivata urgenza, deliberata contestualmente, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, l'immediata esecutività.

ARTICOLO 18 - IL COLLEGIO DI CONTROLLO

- 1) Il *Collegio di Controllo* è l'organo di autocontrollo della Comunità ed è formato da cinque membri che il Comun Generale elegge fra persone estranee ad esso, le quali abbiano particolare competenza giuridica. In caso di dimissioni di un componente del Collegio di Controllo, lo stesso resta in carica fino alla surroga, che deve essere disposta dal Comun Generale entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle dimissioni.
- 2) Almeno tre dei cinque membri del Collegio devono essere Vicini.
- 3) Il presidente deve essere iscritto nell'albo degli avvocati o in quello dei notai, oppure essere un

magistrato od uno dei predetti professionisti in pensione; il presidente nomina, tra gli altri componenti del Collegio che posseggano i suoi stessi requisiti, un vicepresidente, con il compito di sostituirlo quando egli sia impedito a svolgere le sue funzioni.

- 4) I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Comun Generale e del Consiglio dei Regolani.
- 5) Per la validità delle riunioni del Collegio di Controllo è sufficiente la presenza di almeno tre dei suoi componenti, fra cui il presidente od il vicepresidente; le decisioni del Collegio devono comunque essere adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Per le funzioni di segreteria, il Collegio si avvale dell'Ufficio di Segreteria della Magnifica Comunità.
- 6) Al Collegio compete giudicare e decidere previa convocazione da parte del Presidente, sui ricorsi dei Vicini, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Le decisioni, prese a maggioranza dei componenti, sono definitive. Le decisioni del Collegio si intendono depositate con la sottoscrizione apposta dal Presidente sul libro verbale: le stesse saranno notificate al ricorrente a cura dell'Ufficio Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme.
- 7) Il Collegio di Controllo adotta un proprio Regolamento, che disciplina il funzionamento dell'Organo.
- 8) Nel caso previsto dall'art. 16, comma 8, il Collegio di Controllo assume l'ordinaria amministrazione della Magnifica Comunità di Fiemme e provvede immediatamente ad indire nuove elezioni. Qualora anche il Collegio di Controllo non fosse in grado di funzionare correttamente, il Presidente del Collegio di Controllo, anche se dimissionario, richiede con urgenza al Presidente del Comun Generale la convocazione del Comun Generale per la surroga dei componenti del Collegio dimissionari. Procedo quindi agli adempimenti previsti dal precedente articolo 16, comma 8.

ARTICOLO 19 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

- 1) Il *Collegio dei Revisori* è l'organo di controllo delle scritture contabili ed è formato da tre revisori effettivi e due supplenti, che il Comun Generale elegge fra persone estranee ad esso che abbiano particolare competenza contabile.
- 2) Almeno due dei tre revisori effettivi devono essere Vicini.
- 3) Il presidente del Collegio dei Revisori ed il vicepresidente devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo del collegio dei ragionieri o nel registro dei revisori contabili, mentre gli altri revisori effettivi e supplenti devono essere preferibilmente iscritti in tali albi. Il presidente nomina, tra gli altri revisori effettivi, un vicepresidente, con il compito di sostituirlo quando egli sia impedito a svolgere le sue funzioni.
- 4) Nel caso di dimissioni o sopravvenuta impossibilità di esercitare le sue funzioni, al revisore effettivo subentra il supplente, nell'ordine della maggiore età. Questo revisore resta in carica fino alla successiva riunione del Comun Generale, che provvede alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

- 5) I revisori effettivi devono essere invitati alle riunioni del Comun Generale e del Consiglio dei Regolani.
- 6) Il rendiconto di gestione del Consiglio dei Regolani deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori.

ARTICOLO 20 - LO SCARIO

- 1) Lo *Scario* ha la rappresentanza legale della Magnifica Comunità di Fiemme.
- 2) Lo Scario convoca e presiede il Consiglio dei Regolani e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
- 3) Lo Scario in particolare:
 - (a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e sulla loro corretta applicazione;
 - (b) cura il buon andamento dei servizi, adottando i provvedimenti a ciò necessari;
 - (c) dispone per i pagamenti e gli incassi, firmando i relativi documenti con il Segretario generale ed il Ragioniere capo;
 - (d) in caso di inerzia del Regolano, provvede a convocare il Consiglio di Regola e l'annuale assemblea dei Vicini di quella Regola;
 - (e) trasmette al Comun Generale la relazione generale sullo stato della Comunità nonché le previsioni programmatiche predisposte dal Consiglio dei Regolani.
- 4) Lo Scario non può restare in carica più di due quadrienni consecutivi.
- 5) Lo Scario può delegare al Vicescario o ad altri Regolani determinati atti di sua competenza.
- 6) In caso di temporaneo impedimento egli è sostituito nelle sue funzioni dal Vicescario.
- 7) Lo Scario viene eletto dal Consiglio dei Regolani con il voto favorevole di almeno otto Regolani; in caso di mancato raggiungimento del quorum nelle prime tre votazioni, nella quarta votazione viene eletto con il voto di sei Regolani. Nella quinta votazione, in caso di ulteriore mancato raggiungimento del quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti; in caso di parità di voti viene eletto il Regolano più anziano d'età.
- 8) Il Vicescario è eletto, dopo la nomina dello Scario, con le stesse modalità previste dal comma precedente.

ARTICOLO 21 - IL REGOLANO

- 1) Il *Regolano* ed il *Viceregolano* sono coloro che, sulla base del Regolamento per le votazioni, risultano eletti nelle singole Regole.
- 2) Il Regolano convoca e presiede il Consiglio di Regola e vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti nell'ambito della Regola, con particolare attenzione all'aggiornamento delle matricole.
- 3) Il Regolano promuove almeno una volta all'anno riunioni assembleari dei Vicini della sua Regola, in particolare quando si tratti di impiegare le rendite per interventi a dimensione regoliera, secondo il precedente articolo 8. In caso di inadempienza, l'assemblea annuale è convocata dallo Scario, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera (d).

- 4) Il Regolamento, in caso di suo temporaneo impedimento, è sostituito dal Viceregolano in tutte le funzioni che gli competono in veste di membro del Consiglio dei Regolani.
- 5) In caso di definitivo impedimento od in caso di dimissioni del Regolamento, assume la carica il Viceregolano, indi, sulla base di quanto previsto nel Regolamento per le votazioni, viene nominato il nuovo Viceregolano e si procede alla surroga di un nuovo Consigliere di Regola. Fino all'effettivo subentro del nuovo Regolamento, il Regolamento dimissionario continua a svolgere le sue funzioni, tranne il caso di dimissioni per sopravvenuta incompatibilità.

ARTICOLO 22 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

- 1) Tutti i Vicini possono prendere visione ed ottenere copia, dietro specifica richiesta, delle deliberazioni, dei regolamenti, dei contratti e dei provvedimenti conclusivi adottati dagli organi comunitari, nonché degli atti preparatori in essi richiamati.
- 2) A coloro che sono direttamente interessati da un procedimento o da un atto è riconosciuta la facoltà di esaminare ed ottenere copia dei documenti che li riguardano, previa presentazione di specifica richiesta.
- 3) Apposito disciplinare interno stabilisce le modalità per il rilascio delle copie di atti e documenti, individua gli uffici e gli organi competenti a ricevere le richieste e ad evaderle, e determina i casi nei quali le facoltà di cui ai due capi precedenti sono escluse per esigenza di tutela della riservatezza di terzi.

ARTICOLO 23 - LE ELEZIONI

- 1) Tutti gli organi della Magnifica Comunità di Fiemme sono elettivi e durano in carica quattro anni.
- 2) Ad ogni quadriennio lo Scario indice, a norma di regolamento, le elezioni comunitarie per la formazione dei Consigli di Regola.

ARTICOLO 24 - GLI ELETTORI

- 1) Elettori sono i Vicini Capifuoco iscritti negli elenchi elettorali a norma di regolamento.
- 2) Il Capifuoco può delegare l'esercizio del diritto di voto ad altro Vicino del suo Fuoco.
- 3) Le Commissioni Matricolari curano la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi dei Vicini Capifuoco aventi diritto al voto. Gli elenchi devono essere trasmessi alla Comunità quattro mesi prima della scadenza del mandato, e pubblicati per la durata di un mese nell'albo della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese e contemporaneamente negli albi delle rispettive Regole.
- 4) Contro gli elenchi della propria Regola i Vicini possono presentare ricorso motivato entro il periodo di pubblicazione, con deposito presso la Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme.
- 5) Il Collegio di Controllo dovrà decidere su tali ricorsi entro i successivi quindici giorni.

ARTICOLO 25 - GLI ELEGGIBILI

- 1) Sono eleggibili i Vicini di ambo i sessi, ancorché non Capifuoco, che abbiano compiuto i venticinque anni di età ed abbiano i requisiti previsti dal Regolamento elettorale, sempreché non si

trovino in condizioni di ineleggibilità od incompatibilità ai sensi del successivo articolo 26 e siano inclusi nelle matricole della Regola nella quale intendono candidare.

- 2) I Vicini che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento per le Votazioni.
- 3) I Vicini possono candidare unicamente nella Regola in cui sono iscritti nell'elenco delle matricole.

ARTICOLO 26 - INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ

- 1) Non sono eleggibili alle cariche comunitarie:
 - (a) i membri in carica dei Collegi di Controllo e dei Revisori;
 - (b) i dipendenti in servizio della Magnifica Comunità di Fiemme e delle società da essa partecipate per una quota superiore al 20 % del capitale sociale;
 - (c) gli ecclesiastici ed i ministri del culto;
 - (d) i magistrati in servizio;
 - (e) i sindaci e gli assessori comunali in una delle undici Regole;
 - (f) coloro che rivestono la carica di consigliere regionale o di presidente o assessore comprensoriale nel nesso comunitario;
 - (g) i condannati con sentenza definitiva per delitti indicati dall'art. 58 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod.
- 2) L'inesistenza di cause di ineleggibilità deve essere preliminarmente accertata dalla Commissione Matricolare in sede di esame delle richieste di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di Regola, a norma di regolamento.
- 3) La carica di componente degli organi collegiali della Magnifica Comunità di Fiemme è incompatibile con la posizione per coloro che:
 - (a) abbiano controversie giudiziarie in corso nei confronti della Comunità o di una società partecipata dalla Comunità per una quota superiore al 20 % del capitale sociale;
 - (b) abbiano rapporti continuativi di affari o rapporti professionali, nei confronti della Magnifica Comunità di Fiemme o di una società da essa partecipata per una quota superiore al 20 % del capitale sociale, per un valore annuo superiore ad un decimo delle spese correnti della Comunità;
 - (c) sono amministratori o sindaci di una società partecipata dalla Comunità per una quota superiore al 20 % del capitale sociale.
- 4) La carica di Presidente del Comun Generale è incompatibile con quella di Regolano. Qualora sia eletto Presidente del Comun Generale un Viceregolano, questi deve dimettersi dalla carica di Presidente nel caso in cui diventa Regolano, in via definitiva, per le dimissioni o la decadenza del titolare.
- 5) Quando una causa di ineleggibilità sopravvenga dopo l'elezione, ovvero quando vi sia una causa di incompatibilità, esistente al momento dell'elezione o sopravvenuta, l'interessato deve optare per conservare la carica comunitaria ed abbandonare la situazione ostativa entro dieci giorni; in mancanza di che il Comun Generale, in sede di convalida degli eletti, o il Consiglio dei Regolani,

negli altri casi, anche dietro segnalazione dei Vicini aventi diritto al voto, dichiara la decadenza dell'interessato e provvede alla sua surrogazione, a norma di regolamento. Contro il provvedimento che dichiara la decadenza l'interessato può proporre ricorso al Collegio di Controllo ai sensi del precedente articolo 17.

ARTICOLO 27 -LA CONVOCAZIONE ELETTORALE

- 1) Lo Scario, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, indice, a norma di regolamento, le elezioni dei Consigli di Regola, fissandone la data.
- 2) In ogni Regola, nel giorno fissato, funziona un seggio elettorale formato:
 - dal presidente, nella persona di un Regolano o un Viceregolano in carica in altra Regola, nominato dallo Scario;
 - da quattro scrutatori, fra i quali il presidente nomina un vicepresidente, e da un segretario, tutti designati dal Consiglio di Regola e scelti fra i Vicini della Regola che non siano candidati ad eccezione del segretario, che può non essere Vicino in quella Regola.

ARTICOLO 28 - L'ESERCIZIO DEL VOTO

- 1) L'elettore, Capofuoco o delegato, che si presenta al seggio deve essere riconosciuto da un componente del seggio e si deve far riconoscere con l'esibizione di un documento valido.
- 2) Il segretario deve controllare la sua iscrizione negli elenchi elettorali e la validità dell'eventuale delega secondo il Regolamento elettorale.
- 3) Il presidente consegna quindi all'elettore la scheda di votazione ufficiale, conforme a quanto previsto dal Regolamento elettorale.
- 4) La scheda deve essere compilata dall'elettore entro l'apposita cabina e quindi riconsegnata al presidente che la introduce nell'urna sigillata.
- 5) Un componente del seggio deve prendere nota, nell'elenco elettorale, che l'elettore o il Vicino suo delegato ha votato.

ARTICOLO 29 - LE OPERAZIONI ED I RICORSI ELETTORALI

- 1) I componenti del seggio, chiusa la votazione, procedono a tutte le successive operazioni a norma di regolamento.
- 2) Il presidente cura la consegna, al più presto, allo Scario in carica del verbale, unitamente a tutto il materiale elettorale.
- 3) Lo Scario pubblica i risultati delle elezioni entro due giorni, contemporaneamente all'albo della Magnifica Comunità di Fiemme in Cavalese ed agli albi delle altre Regole.
- 4) La pubblicazione ha la durata di quindici giorni.
- 5) I Vicini possono presentare ricorso motivato contro i risultati elettorali nella propria Regola entro il periodo della loro pubblicazione, con deposito presso la Segreteria della Magnifica Comunità di Fiemme.
- 6) Il Collegio di Controllo deve decidere su tali ricorsi entro i successivi quindici giorni.

ARTICOLO 30 - LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI ELETTI

- 1) Il Comun Generale è convocato dallo Scario uscente entro dieci giorni dalle elezioni.
- 2) La prima riunione è presieduta dal componente più anziano di età.
- 3) Il Comun Generale procede, previa verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità, alla convalida degli eletti.
- 4) La prima riunione del nuovo Consiglio dei Regolani è convocata dallo Scario uscente ed è presieduta dal Regolano più anziano di età.

ARTICOLO 31 - LE CONSEGNE ALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE

- 1) Le consegne dalla cessata alla nuova Amministrazione si devono effettuare negli otto giorni successivi alla nomina del nuovo Scario. Dalla data di scadenza del mandato e fino alla nomina del nuovo Scario, lo Scario e il Consiglio dei Regolani uscenti esercitano solo i poteri di ordinaria amministrazione

ARTICOLO 32 - L'ESERCIZIO AMMINISTRATIVO E LE SCRITTURE CONTABILI

- 1) L'esercizio amministrativo della Magnifica Comunità di Fiemme corrisponde all'anno solare.
- 2) Il Consiglio dei Regolani presenta al Comun Generale, entro il 30 novembre, la proposta di bilancio di previsione ed entro il 31 marzo la proposta di rendiconto di gestione dell'esercizio precedente.
- 3) Il Comun Generale esamina, entro il 15 dicembre, la proposta di bilancio di previsione ed entro il 15 aprile la proposta di rendiconto di gestione dell'esercizio precedente. Entro il medesimo termine il Comun Generale può proporre specifiche osservazioni, da trasmettere entro il giorno successivo al Consiglio dei Regolani.
- 4) Il Consiglio dei Regolani approva, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente. Se non ritiene di adeguarsi alle osservazioni formulate dal Comun Generale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione è richiesto il voto favorevole di almeno otto Regolani; qualora tale quorum non venga raggiunto, il Consiglio dei Regolani è tenuto a recepire le osservazioni del Comune Generale, approvando il bilancio e il rendiconto di gestione, con le necessarie modifiche. Qualora il bilancio di previsione non venga approvato entro la data indicata, il Consiglio dei Regolani deve approvare l'esercizio provvisorio del bilancio che non può durare più di due mesi.
- 5) Nel corso dell'anno il Consiglio dei Regolani può apportare variazioni al bilancio. Le variazioni approvate con il voto di almeno otto regolani sono immediatamente esecutive e vengono trasmesse per conoscenza al Comun Generale; qualora non si raggiunga tale quorum, la proposta di variazione del bilancio è trasmessa al Comune Generale, che entro dieci giorni la esamina, proponendo eventuali osservazioni, da valutare ai sensi dei commi precedenti.
- 6) Per l'esatta ed aggiornata evidenza della situazione patrimoniale e finanziaria vengono tenuti i seguenti libri:

- il libro degli inventari;
- il libro mastro delle entrate e delle uscite;
- il giornale di cassa.

ARTICOLO 33 - I SERVIZI E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI

- 1) Ai servizi amministrativi provvedono gli uffici dell'Istituzione comunitaria, organizzati secondo il Regolamento organico del personale dipendente, che ne determina le competenze.

ARTICOLO 34 - I REGOLAMENTI

- 1) L'attività dell'Istituzione comunitaria è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, dalle disposizioni dei seguenti regolamenti
 - regolamento dell'impianto e della tenuta delle matricole;
 - regolamento elettorale;
 - regolamento per l'esercizio dei diritti di vicinia e per l'impiego delle rendite;
 - regolamento organico del personale dipendente.
- 2) Potranno inoltre essere emanate norme regolamentari anche per altre materie di interesse comunitario.

ARTICOLO 35 - TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- 1) Il Comun Generale, autonomamente o su proposta del Consiglio dei Regolani, deve promuovere tutte le azioni idonee a salvaguardare i diritti ed interessi della Comunità dei Vicini di Fiemme, nei confronti dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché di tutti gli enti locali operanti nel territorio comunitario.